

TI_GERICHTE 52.2007.43 vom 30. Oktober 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-10-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2007.43

FR: TI_GERICHTE 52.2007.43 du 30 octobre 2008

IT: TI_GERICHTE 52.2007.43 del 30 ottobre 2008

Erwägungen

E. 1

La zona pedonale è riservata ai pedoni. La circolazione nella stessa è pertanto vietata per principio a tutti i veicoli (art. 2a cpv. 1bis e 18 cpv. 1 OSS).

E. 2

Il servizio a domicilio (fornitori) è giornalmente concesso dalle ore 06.00 sino alle ore 10.30 dei giorni feriali ed il sabato dalle ore 06.00 alle ore 09.00. Durante tali orari sono autorizzate esclusivamente operazioni di carico e scarico di merce (cfr. art. 6). Nei rimanenti orari, così come nei giorni festivi, la circolazione di veicoli a motore all'interno della zona pedonale è concessa esclusivamente nell'ambito delle eccezioni di cui all'art. 4. È vietato lo stazionamento di veicoli per motivi diversi da quelli appena elencati.

E. 3

cpv. 3 LCStr devono essere tenuti distinti dalle prescrizioni intese a disciplinare il traffico giusta l'art. 3 cpv. 4 LCStr, che possono essere adottate solo alle condizioni stabilite dalla legge (DTF 100 IV 63 consid. 1c; RDAT II-1999 n. 60). Secondo l'art. 107 cpv. 5 OSStr, infine, se su un determinato tratto è necessario ordinare una regolamentazione locale del traffico, bisogna scegliere la misura che per il raggiungimento dello scopo prefisso cagioni il minimo di restrizioni (principio della proporzionalità). Nel caso concreto, è indubbio che i controversi provvedimenti previsti dal municipio non rientrano nel novero di quelli elencati all'art. 3 cpv. 3 LCStr. Rappresentano invece delle prescrizioni funzionali in quanto dettate da condizioni locali, ovvero dalla necessità di completare il collegamento ciclabile tra _____ e _____. Simili misure possono essere adottate soltanto alle condizioni più restrittive sancite dall'art. 3 cpv. 4 LCStr. Di principio, le prescrizioni devono quindi essere rispettose dei diritti costituzionali dei cittadini e degli interessi della collettività.

E. 3.2

Le impugnate prescrizioni locali del traffico, consentendo ai ciclisti di attraversare via _____ e via _____ (oltre a piazza _____) tramite l'introduzione di eccezioni a favore dei velocipedi rispetto ai vigenti segnali di senso unico (4.08), divieto di accesso (2.02) e zona pedonale (2.59.3), rientrano nel novero delle misure volte alla realizzazione del percorso ciclabile tra _____ e _____. Quest'ultimo, destinato tanto a coloro che si servono della bicicletta nei loro spostamenti quotidiani, quanto a chi la utilizza per svago, si inserisce in una rete di percorsi prevista dal municipio allo scopo di promuovere la mobilità lenta (pedonale e ciclabile) nel comprensorio. Intendimento che va senz'altro anche visto quale risposta agli effetti negativi (aumento del rischio di obesità e di malattie cardiovascolari) riconducibili all'odierno modo di vivere sedentario della popolazione (cfr. il messaggio municipale n. 6866, pag. 1 segg.). L'interesse pubblico alla base della posa della nuova segnaletica è pertanto certamente dato.

E. 3.3

Il principio della proporzionalità, sancito dall'art. 5 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), prescrive agli organi dello Stato l'adozione di provvedimenti idonei e necessari (non devono cioè essere possibili misure alternative altrettanto efficaci ma meno gravose per i cittadini). Tra le restrizioni imposte ai cittadini e lo scopo di interesse pubblico perseguito deve inoltre sussistere un rapporto ragionevole (proporzionalità in senso stretto; Ulrich Häfelin/ George Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. ed., Zürich 2002, n. 586 segg.). Gli insorgenti, focalizzando i propri argomenti sul transito dei velocipedi lungo via _____, contestano che le nuove prescrizioni rispettino il principio della proporzionalità. Essi eccepiscono segnatamente l'impossibile coesistenza di pedoni e ciclisti e individuano una soluzione migliore, in termini di sicurezza, nel passaggio delle biciclette sul lungolago. A loro parere, il municipio cade in una contraddizione di fondo asserendo che se ostacolati dai pedoni i ciclisti scenderanno automaticamente dai loro mezzi per accompagnarli a mano; non si può infatti creare un percorso ciclabile partendo già dall'idea che potrebbe non essere interamente percorso in sella alle biciclette, poiché così facendo si mette in dubbio l'effettiva necessità della nuova segnaletica. In realtà, i potenziali conflitti tra pedoni e ciclisti fanno inevitabilmente parte di ogni zona pedonale aperta alle biciclette, ciò di cui pure la legge è ben consapevole. Non altrimenti potrebbe spiegarsi l'obbligo imposto ai ciclisti dall'art. 22c cpv. 1 OSStr di procedere, entro questi spazi, sempre e comunque a passo d'uomo. Né la fattispecie presenta quelle particolarità, che i ricorrenti enfatizzano, suscettibili di accrescere la misura di questo naturale grado di conflittualità. Il calibro di via _____ (dove il transito dei pedoni è piuttosto ridotto), piazza _____ e via _____, un tempo percorse addirittura dalle autovetture, appare infatti sufficiente per consentire il passaggio delle biciclette, destinato secondo le previsioni del municipio a rimanere in ogni caso concentrato nei mesi estivi. Previsioni che risultano corrette (e sostanzialmente incontestate dagli insorgenti), con l'aggiunta che il numero dei ciclisti che attualmente attraversano il tratto stradale di Riva _____ e Riva _____ o (indipendentemente da quanto consentito ma non sempre rispettato) la stessa via _____ e il lungolago, è talmente modesto da rendere oltremodo improbabile che le nuove prescrizioni sul traffico possano comportarne l'aumento nella misura prospettata dai ricorrenti (i quali paventano addirittura l'arrivo di ciclisti provenienti da tutta Europa). E ciò malgrado l'importante promozione mediatica del percorso ciclabile "La via del _____" (di cui fa parte il contestato tratto lungo il centro cittadino), che conferma semmai quanto qui sostenuto. In effetti, sia la già avvenuta inaugurazione del percorso, sia la pubblicazione del relativo opuscolo informativo in Internet (vedi www.lugano.ch/ambiente/welcome.cfm?catID=11003&docid=92993967FA97C1CBC12571E900228341) potrebbero facilmente indurre gli interessati a ritenere che le contestate prescrizioni siano già in vigore, ma ciononostante non risulta - né i ricorrenti lo sostengono - che fino ad oggi si sia verificato un incremento di ciclisti tale da provocare i temuti disagi lungo via _____. D'altra parte, la soluzione proposta dai ricorrenti di destinare al transito delle biciclette l'intero lungolago non appare preferibile all'attraversamento parziale del centro. Innanzitutto, la passeggiata situata tra il lago _____ e Riva _____/Riva _____ presenta un diametro forse più regolare, ma tutt'altro che superiore, in media, a quello di via _____ (che ai pedoni offre oltretutto gli spazi laterali sotto i portici). Allo stesso modo, non si può sostenere che i pedoni che vi transitano, soprattutto nella bella stagione, siano per numero inferiori rispetto a quelli che si muovono tra le vie del centro.

Non meno dei pedoni di via _____, poi, quelli del lungolago possono venire distratti; non dalle vetrine dei negozi, ma dal lago e dal panorama. Di certo sul lungolago si ritrovano degli ostacoli che non sono invece presenti lungo il percorso di via _____, vale a dire le numerose panchine e le due file di piante poste ininterrottamente verso i lati della passeggiata. Elementi che rendono il transito delle biciclette meno agevole e dunque più pericoloso, per i ciclisti come per tutti gli altri utenti della via asfaltata. Specialmente questo aspetto porta a considerare l'itinerario previsto dal municipio soluzione in definitiva migliore (in quanto meno pericolosa per l'incolumità dei pedoni) di quella ventilata dai ricorrenti. Non vi è infine contraddizione nello stabilire l'apertura della zona pedonale alle biciclette prevedendo nel contempo (e facendo affidamento sul fatto) che i ciclisti, se ostacolati dai pedoni, scendano dai loro mezzi per proseguire accompagnandoli a mano. Ciò potrebbe per esempio verificarsi durante i mercati e le altre manifestazioni che regolarmente animano il centro cittadino. Tale prospettiva (che trova riscontro nell'esperienza comune), evocata dal municipio per relativizzare la presunta incompatibilità fra le due categorie di utenti, è ancora una volta propria di ogni zona pedonale aperta al traffico ciclabile e va ricondotta alla regola generale secondo cui in queste aree i pedoni hanno in ogni caso la precedenza (art. 22c cpv. 1 OSStr). Le nuove prescrizioni locali concernenti il traffico reggono quindi all'esame della proporzionalità e del rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini, nonché degli interessi della collettività. Alla luce delle circostanze, i disagi per i pedoni e i rischi per la loro incolumità fisica appaiono decisamente contenuti, senz'altro sopportabili a fronte dell'interesse pubblico perseguito (cfr., sul tema, RDAF 1994 pag. 483 segg. e le pubblicazioni ivi citate).

4. 4.1. Nemmeno le indicazioni contenute nelle pubblicazioni specialistiche citate nel ricorso, la normativa VSS 640 060 edita dall'Unione dei professionisti della strada e lo studio "Percorso casa-scuola. Misure per una maggiore sicurezza sul percorso casa-scuola" (Berna 2006) promosso dall'Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni, si oppongono infine al transito delle biciclette lungo una parte del centro di _____.

4.2. Le norme VSS 640 060 si prefiggono di indicare le basi affinché i provvedimenti a favore del traffico su due ruote leggere (velocipedi e ciclomotori) vengano concepiti in maniera tale da rispondere alle esigenze di una circolazione sicura, coerente, diretta ed agevole. Giusta la cifra 11 in fine delle predette norme, nel caso in cui la "linea ideale" di un percorso ciclabile si sovrapponga ad una zona pedonale, il transito delle biciclette in quest'ultima può essere autorizzato a condizione che non esista un altro itinerario altrettanto valido, il volume del traffico ciclabile non sia importante e la pendenza della zona pedonale risulti limitata (inferiore o uguale al 4%). Va inoltre esaminata la possibilità di canalizzare o moderare il traffico dei velocipedi all'interno della zona, per esempio tramite demarcazioni. In concreto, i requisiti appena evocati risultano senz'altro adempiuti. Già si è detto (cfr. consid. 3.3) dell'assenza di un percorso alternativo idoneo e dell'importanza, tutto sommato contenuta, del presumibile volume del traffico ciclabile. Anche il presupposto della limitata pendenza della zona pedonale è dato e nemmeno i ricorrenti sollevano d'altronde contestazioni a questo specifico riguardo. Per il resto, a tutt'oggi non sembra affatto necessario dover canalizzare o moderare il traffico delle biciclette all'interno della zona pedonale, intervento che gli insorgenti stessi osteggiano sottolineando l'inopportunità di eseguire delle demarcazioni per ragioni di ordine estetico.

4.3. Secondo il documento dell'UPI "Percorso casa-scuola. Misure per una maggiore sicurezza sul percorso casa-scuola" (pag. 30-31), "per principio i percorsi riservati promiscuamente a pedoni e ciclisti vanno ubicati solo fuori dall'abitato. Nei centri urbani con i numerosi imbocchi e le entrate alle case, infatti, una tale misura potrebbe comportare

situazioni pericolose. Da numerose valutazioni della sinistrosità in Svizzera emerge che le collisioni perpendicolari sono più frequenti delle collisioni longitudinali". Tali considerazioni si riferiscono tuttavia all'incontro fra pedoni e ciclisti su ciclopiste o strade pedonali (art. 33 OSStr) e non a quello che si verifica all'interno di una zona pedonale aperta ai velocipedi (art. 22 c OSStr). Situazione, quest'ultima, che presenta differenze sostanziali con la problematica affrontata dallo studio dell'UPI, ove solo si consideri che all'interno delle zone pedonali i ciclisti sono tenuti per legge a muoversi sempre a passo d'uomo. 5. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto. La tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa, è posta a carico degli insorgenti in solido (art. 28 LPamm). Per questi motivi, visti gli art. 5 Cost.; 3 LCStr; 22 c , 107 OSStr; 1, 3 LPT; 7 LStr; 10 LALCStr; 2, 25, 28 LALPT; 9 RLALPT; 3 OZP di _____; 3, 10, 18, 28, 43, 46, 60 LPamm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico dei ricorrenti in solido. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF). 4. Intimazione a: , , _____ ; ; ; . Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.